



Alla soc. **Intereco Servizi S.r.l.**

via Trieste 12
00071 Pomezia (RM)

Inviata tramite PEC:

interecoservizisrl@legalmail.it

e p.c. alla **Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento IV Servizio n. 04

“Tutela e valorizzazione ambientale”

Procedimenti integrati

inviata tramite PEC:

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

alla **ARPA Lazio – Sezione Prov. Roma**

inviata tramite PEC:

sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

Oggetto: autorizzazione unica ambientale di cui alla determinazione dirigenziale R.U. 4200 del 04.10.2017 – Soc. **Intereco Servizi S.r.l.**

Si trasmette l'autorizzazione unica ambientale adottata con determinazione dirigenziale R.U. 4200 del 04.10.2017 della Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento 04 – Servizio 04, avente ad oggetto: “Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59, società Intereco Servizi S.r.l., impianto sito nel comune di Pomezia(RM), in via Trieste n. 12 - ID Pratica n° 20767”, acquisita dallo scrivente SUAP con protocollo nr. 99978/2017.

Si allegano inoltre:

- lettera di trasmissione Dipartimento 04 – Servizio 04;
- planimetria;
- TAV info 1;
- TAV info 3;
- assolvimento imposta di bollo prot. n. 108140/17;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura D.lgs 152/06 - aut.ne 1246 – Settore Ambiente;
- parere ambientale di impatto acustico L. 447/95 - prot. n. 111623/2016 - Settore VI Ambiente;
- parere Intereco Servizi S.r.l. - prot. n. 52564/2017 - Settore V Lavori Pubblici Urbanistica;

Piazza Indipendenza, 11 00071 Pomezia (Roma)

Tel. 06-91.146.534

PEC: auasuap@pec.comune.pomezia.rm.it

www.comune.pomezia.rm.it



tutti i file sono firmati digitalmente. I documenti firmati digitalmente costituiscono ad ogni effetto di legge documento originale secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). Per l'apertura di tali file può essere necessario un apposito programma di lettura di firma digitale;

Visti inoltre, a corredo della presente trasmissione, i seguenti documenti presenti agli atti del servizio scrivente:

- determinazione dirigenziale n. 321/2017 "a. o. settore II";
- nota prot. n. 88730/2017 "verifica attribuzione e collocamento";
- nota prot. n. 90267/2017 avente ad oggetto "A.U.A. D.P.R. 59/2013 – sollecito pareri";
- nota prot. n. 92875/2017 in risposta alla nota 90267/2017;
- nota prot. n. 97420/2017 avente ad oggetto "A.U.A. D.P.R. 59/13 – procedure e competenze degli uffici preposti - convocazione riunione;

Non sono pervenuti altri pareri, nulla osta e/o altro.

La suddetta documentazione viene trasmessa ai competenti Settori Urbanistica e Ambiente per le verifiche circa gli aspetti edilizi, urbanistici e ambientali dell'impianto, ed alla Polizia Locale per le competenze di pertinenza.

Distinti Saluti.

Responsabile del procedimento
Responsabile dell'istruttoria
Responsabile amministrativo
Dr. G. Fioretti

Il Dirigente del Settore II
S.U.A.P.
Dr. Giovanni UGOCCIONI



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99904421
del 28/09/2017**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
FST Massimo Miozzi

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 04/10/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4200 del 04/10/2017

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi del DPR 59/2013, Societa'
INTERECO SERVIZI Srl. - impianto sito nel Comune di Pomezia, in Via Trieste,12 - ID
Pratica n. 20767**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento FST Massimo Miozzi;

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.";

PREMESSO CHE

- in data 21.07.2016 il SUAP del Comune di Pomezia ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. 68754/2016 del 20.07.2016, dal legale rappresentante, come in atti, della società INTERECO SERVIZI S.r.l. - C.F./P.I. 04185561000 con sede legale nel Comune di Pomezia, via Trieste, 12 per il trattamento dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269

del D. Lgs 152/06 presso l'insediamento sito nel Comune di Pomezia, via Via Trieste n. 12, destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara:

- che l'impianto di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);
- di aver effettuato al Comune di Pomezia, in data 28/06/2016 prot. 0081851, comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26/10/1995 n. 447;
- la Società Intereco Servizi srl, come dichiarato agli atti del fascicolo, è già autorizzata agli scarichi in pubblica fognatura, dal Comune di Pomezia, con Autorizzazione n. 1246 Pratica n. 5002/2014 protocollo n. 92551 del 27/10/2015;

- l'istanza riguarda:

- nuova autorizzazione alla costruzione di un nuovo stabilimento ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 che avrà un punto di emissione, denominato E/1 dovuto all'azione di compattazione con pressa, fornito di sistema di abbattimento, e le emissioni diffuse dovute all'attività di gestione rifiuti svolte nello stabilimento;
- nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi individuati nel DM 05/02/98 di cui ai punti 1.1; 2.1;2.2; 3.1; 3.2; 5.2; 5.16; 6.1; 6.2; 7.1; 9.1; 9.2;

- Con nota prot. 164429 del 13.12.2016 con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha richiesto la convocazione della CDS in quanto risulta necessario acquisire i seguenti pareri e nulla osta ovvero i pareri comunali relativi a:

- DPR 06/06/2001 n. 380;
- R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- per il rilascio del parere / nulla-osta di impatto acustico di cui alla L. 447/95;
- per il rilascio del titolo autorizzativo di competenza comunale relativo allo scarico di acque reflue allacciate in pubblica fognatura, lett. a) dell'art.3 del D.P.R. 59/13;

- con nota prot. 167420/16 del 20/12/2016 il il SUAP del Comune di Pomezia ha convocato la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990e contestualmente rimetteva il parere di impatto acustico rilasciato dal Settore Tutela Ambiente del Comune di Pomezia (prot. 111623 del 16/11/2016);

- Con nota prot. 168903 del 22/12/2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha richiesto chiarimenti in merito alle tipologie di rifiuto n. 5.16 e 9.2;

- La ditta INTERECO SERVIZI SRL con nota pervenuta in data 11.01.2017 prot.3379 rimetteva nuove schede rifiuto per le tipologie 5.16 e 9.2;

- Con nota prot. 26222 del 20/02/2017 la Città Metropolitana di Roma Capitale chiedeva documentazione integrativa per consentire l'ulteriore corso della domanda di autorizzazione in oggetto;

- La ditta INTERECO SERVIZI SRL con nota pervenuta in data 28.02.2017 prot.31141 chiedeva

una proroga di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Detta proroga veniva concessa e comunicata con nota prot. 42932 del 20.03.2017;

- La ditta INTERECO SERVIZI SRL con nota pervenuta in data 04.04.2017 prot.52019 rimetteva la documentazione richiesta;

- Con nota prot. 70726 del 15.05.2017 la Città Metropolitana di Roma Capitale adottava nell'ambito della CDS il proprio parere di competenza per il rilascio dell'AUA relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c.2 del D. Lgs 152/06 e per la gestione rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'artt. 214 – 216 del D. Lgs 152/06;

- Con nota acquisita al prot. 90386 del 22.06.2017 il Comune di Pomezia inviava il parere ai sensi del DPR 380/01 rilasciato con nota prot. 52564 del 30.05.2017;

- Con la nota del SUAP di Pomezia pervenuta al nostro protocollo in data 01.09.2017 prot. 117210 il SUAP ha comunicato la chiusura della Conferenza dei Servizi riepilogando i pareri pervenuti;

PRESO ATTO che ai sensi della L. 241/90 art. 14 quater la determinazione conclusiva della CDS da parte dell'autorità procedente, individuata nel Comune di Pomezia, sostituisce ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate nella CDS stessa;

CONSIDERATO che il Comune di Pomezia non ha ritenuto di procedere all'emissione della Determinazione di conclusione della CDS e pertanto al rilascio dell'AUA.

RITENUTO necessario con il presente provvedimento, al fine di evitare ulteriori aggravii procedurali all'adozione dell'AUA, ai sensi del DPR 59/13;

Relativamente alle emissioni in atmosfera:

VISTA la documentazione tecnica pervenuta al nostro protocollo n. 52019 del 04.04.2017 ed in particolare:

- l'elaborato grafico (info 01), nel quale si evidenzia l'impianto di aspirazione polveri da pressa compattatrice denominato E/1, con caratteristiche tecniche descritte nella " Relazione tecnica integrativa per richieste informazioni e chiarimenti"
- l'elaborato grafico (info 03), nella quale vengono evidenziati i tre punti di emissione diffusa e, la relazione tecnica, nella quale vengono descritte le misure di sicurezza adottate per il loro contenimento;

Relativamente alla gestione rifiuti:

PRESO ATTO che la società comunica che presso lo stabilimento intende iniziare ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie:

<p>Tipologia 1.1 " Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi " quantità complessiva dichiarata 8000 tonnellate/anno di cui:</p>

CER 150101

CER 150105

CER 150106

CER 200101

Provenienza: quella prevista al punto 1.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 1.1 “ Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi ” quantità complessiva dichiarata **2000 tonnellate/anno** di cui:

CER 150101

CER 150105

CER 150106

CER 200101

Provenienza: quella prevista al punto 1.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13 per R3).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 1.1.4 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.

Tipologia 2.1 “Imballaggi, vetro di scarto ” quantità complessiva dichiarata **4500 tonnellate/anno** di cui:

CER 170202

CER 200102

CER 150107

CER 191205

CER 160120

Provenienza: quella prevista al punto 2.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 2.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 2.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R5), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 2.2 “ vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria ” quantità complessiva dichiarata **1000 tonnellate/anno** di cui:

CER 200102

CER 150107

Provenienza: quella prevista al punto 2.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 2.2.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 2.2.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R5), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa ” quantità complessiva dichiarata **3800 tonnellate/anno** di cui:

CER 120102

CER 120101

CER 160117

CER 150104

CER 170405

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche(R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe ” quantità complessiva dichiarata **2000 tonnellate/anno** di cui:

CER 150104

CER 200140

CER 191203

CER 120103

CER 120104

CER 170401

CER 191002

CER 170402

CER 170403

CER 170404

CER 170406

CER 170407

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 5.2 “ parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art.28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni ” quantità complessiva dichiarata **2000 tonnellate/anno** di cui:

CER 160122

CER 160106

Provenienza: quella prevista al punto 5.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.2.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche con le operazioni ivi previste (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 5.2.3 del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 5.16 “apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi ” quantità complessiva dichiarata **200 tonnellate/anno** di cui:

CER 160214

CER 160216

CER 200136

Provenienza: quella prevista al punto 5.16.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.16.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R4).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 5.16.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.

Tipologia 6.1 “ rifiuti plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici ” quantità complessiva dichiarata **4000 tonnellate/anno** di cui:

CER 020104

CER 150102

CER 170203

CER 200139

CER 191204

Provenienza: quella prevista al punto 6.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 6.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 6.1.34 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 6.1 “ rifiuti plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici ” quantità complessiva dichiarata **200 tonnellate/anno** di cui:

CER 020104

CER 150102

CER 170203

CER 200139

CER 191204

Provenienza: quella prevista al punto 6.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 6.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13 per R3).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 6.1.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero materie prime secondarie conformi alle specifiche UniPLAST-Uni 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate

Tipologia 6.2 “ sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche ” quantità complessiva dichiarata **2200 tonnellate/anno** di cui:

CER **070213**

CER **160119**

CER **160216**

CER **170203**

Provenienza: quella prevista al punto 6.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 6.2.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 6.2.3 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 7.1 “ rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto ” quantità complessiva dichiarata **2950 tonnellate/anno** di cui:

CER **170101**

CER **170102**

CER **170103**

CER **170802**

CER **170107**

CER **170904**

CER **200301**

Provenienza: quella prevista al punto 7.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 7.1.3 lettera a) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 7.1.3 del D.M. 05.02.1998 (R5), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8

art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 9.1 “ scarti di legno e sughero, imballaggi di legno ” quantità complessiva dichiarata **3000 tonnellate/anno** di cui:

CER **030101**

CER **030105**

CER **150103**

CER **170201**

CER **200138**

CER **191207**

CER **200301**

Provenienza: quella prevista al punto 9.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 9.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto 9.1.3 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente e previsti al punti 9.1.3 lett. c).

Tipologia 9.2 “ scarti di legno e sughero, imballaggi di legno ” quantità complessiva dichiarata **1000 tonnellate/anno** di cui:

CER **030101**

CER **030105**

Provenienza: quella prevista al punto 9.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 9.2.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto 9.2.3 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

RITENUTO che esistono i presupposti per il rilascio dell’iscrizione n. **777**;

VISTA la relazione tecnica, nella quale sono descritti gli scarichi delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia si immettono nella pubblica fognatura;

CONSIDERATO che la valutazione definitiva per l’allaccio in pubblica fognatura compete al Comune di Pomezia;

PRESO ATTO che il Comune di Pomezia ha inviato i seguenti titoli di competenza comunale, che si allegano e sono parte integrante della presente AUA:

- Parere ambientale di impatto acustico prot. 111623 del 16.11.2016
- Parere ai sensi del DPR 06.06.2001 n. 380 prot. 52564 del 30.05.2017

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della Società Intereco Servizi srl (pratica n.20767), con sede legale nel Comune di Pomezia, via Trieste n.12, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con particolare riferimento per le emissioni in atmosfera e per il trattamento rifiuti provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Pomezia, via Trieste n.12;

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1) **DI ADOTTARE** l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società INTERECO SERVIZI S.r.l. con sede legale nel Comune di Pomezia, via Trieste n. 12 nella persona del legale rappresentante come in atti, per la costruzione di un stabilimento sito nel comune di Pomezia, via Trieste n.12, avente emissioni in atmosfera (art. 269 comma 2) per il trattamento di rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 05.02.1998 e ss.mm.ii..

B. Di prescrivere alla Società INTERECO SERVIZI SRL il rispetto dei seguenti obblighi di legge e prescrizioni per le emissioni in atmosfera:

B1. per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini devono essere effettuate dall' A.R.P.A. Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo n. 52, a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio, l'intervento dell'A.R.P.A. deve essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l' A.R.P.A. comunichi di non poter procedere

all'esecuzione delle analisi è data facoltà alla società, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;

B2. la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune ed all'ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;

B3. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;

B4. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D. Lgs. 152/2006;

B5. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;

B6. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

B7. garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento;

B8. eseguire sul punto di emissione autorizzato, con **cadenza annuale** ed a carico del gestore, le misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, via Tiburtina 691, 00159 Roma, copia del certificato di analisi relativo al primo anno di esercizio dell'impianto dopo l'autorizzazione; mentre i successivi certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro, di cui alla successiva prescrizione B17. e posti a disposizione degli organi di controllo;

B9. il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio sede di Roma, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, entro **24 ore**, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;

B10. Emissioni convogliate: (per ogni punto di emissione)

EMISSIONE E/1

(pressa idraulica)

A	portata normalizzata secca	Nmc/h	6635
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	polveri totali	mg/Nmc	30
D	altezza punto di emissione	m	12,20
E	Sistema di abbattimento adottato	Filtro a maniche	

B11. ai fini dell'attivazione dello stabilimento dovrà essere comunicato a questa Amministrazione ed all'ARPA Lazio sede di Roma, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, quanto segue:

- a. **entro 75 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la data della messa in esercizio dello stabilimento, che dovrà avvenire **entro 90 giorni** dalla data di rilascio del provvedimento di “autorizzazione unica ambientale”;
- b. **entro 25 giorni** dalla data di messa in esercizio, la data della messa a regime dello stabilimento, che dovrà avvenire **entro 30 giorni** dalla data di messa in esercizio dello stabilimento;
- c. **entro 30 giorni** dalla data fissata per la messa a regime dovranno essere comunicati altresì i dati relativi alle emissioni, il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni di marcia controllata come da art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06, Parte V ss.mm.ii.

B12. eventuali proroghe alla data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Comune ed all’Arpa Lazio;

B13. di prescrivere alla Società Intereco Servizi Srl. le condizioni di legge e le prescrizioni per le emissioni diffuse di uno stabilimento, adibito all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi:

- a. l’insediamento dovrà essere dotato di un impianto di irrigazione a pioggia installato lungo il perimetro dell’insediamento e sui piazzali;
- b. per limitare le emissioni di polveri durante il trasferimento dei rifiuti dalle tramogge all’unità di essiccamento, si dovrà provvedere alla loro umidificazione lungo il percorso del mezzo dell’impianto di irrigazione fisso, che deve essere mantenuto in perfetta efficienza, oppure mediante carenatura delle tramogge e dei nastri trasportatori;
- c. dovranno essere realizzati lungo il perimetro dell’insediamento dei terrapieni coperti di verde o piantagioni o barriere frangivento onde limitare il trasporto delle polveri verso l’esterno dello stesso;
- d. le strade di accesso all’insediamento produttivo dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;
- e. le operazioni di scarico dei materiali devono essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
- f. dovranno essere impermeabilizzate le zone critiche dove vengono effettuate le operazioni di recupero, con pavimentazione adeguata;

B14. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore dell’impianto, entro le **8 ore** successive all’evento deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dell’impianto ha l’obbligo di procedere al ripristino funzionale dell’impianto entro il più breve tempo possibile;

B15. il punto di emissione dovrà essere immediatamente identificato con la numerazione adottata nella presente autorizzazione al precedente punto B10, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;

B16. di garantire l’accessibilità alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;

B17. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell’Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell’impianto produttivo, nonché i dati

relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

B18. le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle *emissioni inquinanti* e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la Ditta INTERECO SERVIZI SRL può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.M. 186/06 e per questo è effettuata l'iscrizione al n. 777 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii/ con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13 e 1179/12, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire.

C2. Nello svolgimento dell'attività LA SOCIETA' dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

C3. Entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento la Società dovrà comunicare il quantitativo annuo t/a per singolo CER autorizzato nell'ambito della tipologia di rifiuto.

C4. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito delle tipologie autorizzate, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente e comunque almeno 10 giorni prima comunicato, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente comunicazione di iscrizione.

C5. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C6. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

C7. per le tipologie di rifiuto: 1.1; 6.1; devono essere opportunamente separate e distinte le aree di Messa in Riserva (R13) dalle aree di recupero (R3)

C8. il passaggio tra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 –Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

C9. Relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

C10. La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento.

C11. è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C12. per attività 2.1, **2.2.**, **3.1**, **3.2**, **5.16**, la ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

C13. la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio 4 Dipartimento IV. **Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

C14. la ditta dovrà comunicare, mediante perizia asseverata da parte di tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, l'avvenuto allestimento dell'area destinata al recupero RAEE in conformità a quanto stabilito dagli allegati VII e VIII del D.lgs 49/2014 e alla documentazione agli atti;

C15. l'avvio delle attività di recupero RAEE è subordinato ai sensi del comma 1 art. 216 del D. Lgs 152/06 e del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs 49/2014 all'effettuazione di una visita preventiva da parte della Città metropolitana di Roma Capitale che verificherà anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

C.16 Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

C.17 I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

C18. Garanzie finanziarie: La società dovrà prestare entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, e comunque **prima della messa in esercizio dell'attività**, la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08, modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella di durata dell'A.U.A, maggiorata di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta l'automatica decadenza dell'AUA nella parte relativa alla gestione dei rifiuti;

C19. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite in originale cartaceo dalla scrivente Amministrazione, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate.

Sino alla data di consegna della nota di formale accettazione della polizza presentata NON potranno essere esercitate le attività autorizzate con la presente A.U.A.

G. DI PRESCRIVERE alla società INTERECO SERVIZI SRL le seguenti condizioni di carattere generale:

G1. Entro 10 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società INTERECO SERVIZI SRL dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo del referente AUA per eventuali future comunicazioni, ed i relativi recapiti (pec, email, fax, telefono);

G2. Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

G3. Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

G4. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G5. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

G6. il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

2) DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi

del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- A. n. 2 Planimetrie riguardanti le emissioni in atmosfera datate 21.03.2017 e pervenute al nostro protocollo n. 52019 del 04.04.2017 (info 01 ed info 03),
- B. n. 1 planimetria riguardante i rifiuti data 23.05.2016 e pervenuta al nostro protocollo n. 101547/16 del 21.07.2016
- C. Parere ambientale di impatto acustico prot. 111623 del 16.11.2016;
- D. Parere ai sensi del DPR 06.06.2001 n. 380 prot. 52564 del 30.05.2017;

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio 4 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società INTERECO SERVIZI Srl è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento IV - Servizio 4
"Procedimenti integrati"

Alla società
INTERECO SERVIZI S.R.L.
PEC: interecoservizisrl@legalmail.it

e p.c.
SUAP COMUNE DI POMEZIA
auasuap@pec.comune.pomezia.rm.it

Resp. dell'istruttoria: Dott. Daniele Verdecchia
Tel. 06.67.66.3110

Resp. del procedimento Paolo Montobbio
Tel.06.67.3146.

Oggetto: Rif.ns.prot.n.142028 del 19.10.2017 - Società **INTERECO SERVIZI SRL**
Impianto sito in Via Trieste, 12 – Pomezia (RM)
ID AUA: **20.767**
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.U.4200 del 4/10/2017 – Idoneità della Polizza Fidejussoria per attività trattamento rifiuti.
Data rilascio AUA da parte del SUAP alla società:

Abbiamo ricevuto la polizza fidejussoria n.**40300191000463** dell'11/10/2017 emessa da TUA ASSICURAZIONI e presentata da INTERECO SERVIZI S.R.L. il 19/10/2017 ns.prot.142028, di importo pari a **179.500,00 €** con durata a decorrere dal **04/10/2017** al **04/10/2029**, in riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Determina Dirigenziale R.U.4200 del 04/10/2017.

Si comunica a codesta Ditta che la documentazione è conforme alle previsioni della D.G.R. 239/09 (e successiva modifica all'art.7 punto 7.1 del documento tecnico allegato alla suddetta delibera, apportata con D.G.R. n. 610 del 10/11/2015) e pertanto **la fidejussione è idonea.**

Il possesso delle garanzie finanziarie è uno dei requisiti fondamentali per poter svolgere le attività di recupero rifiuti e pertanto le garanzie finanziarie devono avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, ed eventualmente devono venire adeguate a seguito di eventuali modifiche dell'autorizzazione.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Camuccio)

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4.

Via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma
Tel. 06.6766.3383 - Fax 06.6766384
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
dipivser4@cittametropolitanaroma.gov.it